



**IL TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione II Civile*

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa	Amina Simonetti	Presidente
dott.	Guido Macripo'	Giudice
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. **r.g. 31/2017**

promosso da

GRAFICHE REKORD S.P.A. [C.F. 00849660154], con sede legale in via Vincenzo Viviani n. 8, Milano, in persona dell'amministratore unico signora Luigia Maria Croci, ed elettivamente domiciliata in via Serbelloni n. 13, Milano, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pellegrini, che la rappresenta e difende come da procura;

\*\*\*

vista la proposta definitiva di concordato preventivo depositata, nei termini concessi dal Tribunale ex art. 161, co. 6, l.f., il 13.7.2017 nonché le integrazioni e modifiche in data 14.9.2017 e 11.12.2017;

il Tribunale letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore, osserva che;

sussiste la propria competenza, avendo la società resistente sede legale in Milano, via Vincenzo Viviani n. 8, da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato;

parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

- a) presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F., essendo impresa commerciale, operante nel settore della tipografia;
- b) non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, L.F. come risulta dai bilanci allegati;
- c) versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non



previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

il debitore, a fronte di un attivo complessivo indicato in € 8.359.798,72, ha depositato una proposta che prevede la soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. a) L.F. nelle forme del concordato liquidatorio;

in particolare, la soddisfazione dei creditori nella misura indicata dalla proposta, si basa principalmente sull'offerta di Cosmografica Albertini s.p.a., già affittuaria dell'azienda, di acquisto del ramo d'azienda relativo alla stampa su etichette (€ 3.619.395), sui canoni d'affitto maturati e maturandi (€ 180.000) sulle disponibilità liquide della società (€ 754.576,89), sul recupero di crediti verso clienti (€ 1.971.600,04) e crediti diversi (€ 30.110,91), sulla vendita di terreni e fabbricati al di fuori del perimetro aziendale oggetto di offerta d'acquisto (€ 1.379.000), di titoli (€ 37.000) e del magazzino (€ 388.115,88);

il piano, che non contiene la suddivisione dei creditori in classi, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura ed i crediti prededucibili per l'importo di € 1.563.995 entro il termine del 30.06.2020;
- il pagamento integrale dei crediti ipotecari e privilegiati, ammontanti complessivamente ad € 3.485.554,8 entro il termine del 13.07.2018 – 13.07.2019;
- il pagamento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 40%, stimato in euro 2.616.160,10 entro il termine del 30.06.2020;
- l'apposizione di fondi rischi per € 594.088,82, in particolare, costituiti da un fondo rischi generico pari ad € 500.000, un fondo rischi per eventuali spese straordinarie pari ad € 84.088,82 ed un fondo rischi per interessi e sanzioni su crediti privilegiati pari ad € 110.000.

Considerato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 161, comma 2, LF. e, precisamente:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 30.06.17 (cfr. allegato A della proposta concordataria depositata in data 13.07.2017), debitamente rettificata;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, contenente l'indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, piano contenuto nell'ambito della proposta concordataria;



considerato che questa utilità viene indicata, per quanto implicitamente, nella maggiore utilità consistente nel pagamento integrale dei creditori ipotecari e privilegiati, con conseguente soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale ipotizzata nel piano;

considerato che è stata depositata la relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, L.F.;

considerato, inoltre, che risultano superate (cfr. allegato n. 30 della proposta depositato in data 14.09.17 e allegato n. 35 della proposta depositato in data 06.12.17) quelle criticità che avrebbero potuto impedire lo svolgimento della procedura competitiva di vendita dell'azienda a norma dell'art. 163-*bis* e con essa la stessa ammissibilità del piano;

considerato, alla luce delle osservazioni che precedono, che, trattandosi di un concordato liquidatorio, il dettato dell'art. 160, comma 4, L.F. è stato rispettato, poiché l'imprenditore si è obbligato al pagamento di una percentuale almeno del 20 % in favore dei creditori chirografari, esprimendo la relativa assicurazione di legge e l'attestatore sul punto ha espresso la sua convinzione motivata e supportata da considerazioni tecniche che tale percentuale potrà senza dubbio essere corrisposta in base al piano esposto;

preso atto dell'istanza di autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso con i fornitori già oggetto di sospensione con decreto in data 6.4.2017;

considerato che il contraddittorio con i ridetti fornitori è stato ritualmente introdotto, come da decreto in data 5.10.2017 e che la relativa istanza è suscettibile di accoglimento per le stesse ragioni già divise con il decreto di sospensione, trattandosi di contratti, meglio indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento, esclusi dal perimetro dell'azienda oggetto di futura cessione e che prevedono a carico della società istante il sostenimento di costi fissi che, in una prospettiva liquidatoria e di sostanziale attuale inattività della società, non hanno ragione di essere;

considerato che la relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma terzo, lettera d), L.F. (dott. Edmondo Guatri) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che appaiono rivestire lo standard richiesto dalle *best practices*; relazione redatta in modo apparentemente corretto quanto al controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione economica e patrimoniale al 06.12.17;

considerato che la relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano, al pari della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali utilità (eventuali azioni risarcitorie,



recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;

considerato che la non particolare complessità induce a nominare un commissario giudiziale unico, che può essere nominato in persona del commissario giudiziale nominato all'esito del deposito della domanda di cui all'art. 161, comma 6, L.F. nel rispetto degli artt. 28, 29 L.F.;

considerato che la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di trasferimento dell'azienda o di altri beni del ricorrente verso un corrispettivo in denaro, per cui occorre ai sensi dell'art. 163-*bis* e 182, comma quinto, L.F. procedere alla apertura di una procedura competitiva, in relazione alla quale il Collegio reputa di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto del suddetto bene, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo ulteriore proprio decreto, procedura competitiva indifferibile in considerazione del termine apposto all'offerta;

considerato che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all'art. 163, comma 2, lett. 2-*bis* L.F.;

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 160, 161, 163, 163-*bis*, 166 L.F.:

- 1) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa GRAFICHE REKORD S.P.A. [C.F. 00849660154], con sede legale in via Vincenzo Viviani n. 8, Milano, difesa dall'avv. to Fabrizio Pellegrini;
- 2) DELEGA alla procedura il dott. Sergio Rossetti;
- 3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 11.04.18 h. 11:15 fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) NOMINA Commissario Giudiziale il dott. Maurizio Paglino;
- 5) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di euro 56.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, al netto delle spese già versate per la fase di cui all'art. 161 comma sesto L.F., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso INTESA SANPAOLO, dando atto sin d'ora che il residuo importo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;
- 6) RAMMENTA che il commissario giudiziale è tenuto alle verifiche di cui all'art. 171, comma 1, L.F. e all'invio dell'avviso ai creditori di cui all'art. 171, comma 2, L.F. (comunicazione della data dell'adunanza, della copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, corredata dell'indirizzo PEC del commissario giudiziale, dell'invito a ad indicare un indirizzo PEC e le eventuali variazioni, dell'avvertimento di cui all'articolo 92, comma primo, n. 3), L.F.), dando atto che le comunicazioni tra commissario giudiziale e creditori devono avvenire ai sensi della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012;
- 7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili, nonché provveda a consegnare al medesimo commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su



supporto analogico delle medesime scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 commi terzo e quarto, L.F.;

8) AUTORIZZA la società a sciogliersi dai seguenti contratti:

contratto di fornitura di servizi con la Cooperativa Impegno a r.l.;

contratto di fornitura di servizi con la Heidelberg Italia s.r.l.

contratto manutenzione quadri elettrici con Yes.Co s.r.l.

contratto manutenzione meccanica con Yes.Co s.r.l.

contratto manutenzione sistema Blue energy con Yes.Co s.r.l.

9) DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 20 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 20 giorni, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite ovvero, se indisponibile, sul sito [www.procedureconcorsuali.giustizia.it](http://www.procedureconcorsuali.giustizia.it) e sul giornale "LA REPUBBLICA" nonché "IL SOLE 24 ORE" l'invito a manifestare interesse all'acquisto del ramo d'azienda oggetto di affitto alla Cosmografica Albertini s.p.a., comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse. Il commissario giudiziale entro massimo 5 giorni dalla conclusione del procedimento competitivo deve relazionare il giudice delegato, il quale riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163-bis comma secondo e segg. L.F., ovvero al fine della autorizzazione alla stipula del contratto di cui sopra con Cosmografica Albertini s.p.a.;

10) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano, ovvero, se indisponibile, sul sito [www.procedureconcorsuali.giustizia.it](http://www.procedureconcorsuali.giustizia.it) sia sul giornale LA REPUBBLICA e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 14/12/2017

Il giudice est.

Sergio Rossetti

Il Presidente

Amina Simonetti

